



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prof nr 7006 del 22/06/2016

DETERMINAZIONE NR. 71 DEL 22/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con determina sindacale nr 5/2015

OGGETTO : Registrazione Decreto Ingiuntivo nr. 00000004/2015 emessa dal Giudice di Pace di Centuripe. Impegno e Liquidazione-

Premesso che con nota del 02/05/2016, l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Enna, invitava codesto Ente a versare la somma di Euro 208.75 (duecentootto/75) per le imposte dovute per la registrazione del Decreto Ingiuntivo nr. 00000004/2015 emesso dal Giudice di Pace di Centuripe, repertorio nr. 4/2015;

Rilevato che il predetto Decreto Ingiuntivo, scaturisce da una controversia tra il Comune di Catenuova e la ditta Ediemme SRL con sede a Misterbianco;

Ritenuto opportuno, dover procedere all'impegno ed alla liquidazione dell'importo di cui sopra per la registrazione dell'Atto in questione;

Visto il D.lgs nr. 267/2000

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare e liquidare all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Enna, la somma complessiva di euro 208,75 (duecentootto/75) tramite modello F23.
2. Di rimettere la presente all'U.E.F., per gli adempimenti consequenziali.
3. Di trasmettere copia della presente, ai competenti uffici, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Web di questo Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Corrado Salvatore Lentini

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che l'impegno assunto con la presente determinazione, viene imputato al Cod.
01-11-1.03 del corrente bilancio

A U T O R I Z Z A


il pagamento tramite Modello F23, in favore dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio
Territoriale di Enna, tributo da versare per la registrazione dell'atto di cui sopra.

Lì, 24/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Carlo Greco)



MODULARIO
F. TASSE - 18 bis



AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

- CON 2095/16

AVVISO NUM. 2015/011/DI/000000004/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI ENNA (TXQ)

Il sottoscritto DIRETTORE PROVINCIALE BONINA ANTONIO

avverte

COMUNE CATENANUOVA

C.F. 80001380866

DOMICILIATO IN
PIAZZA DUOMO 94010 CATENANUOVA (EN)
IN QUALITA' DI RICORRENTE

che in relazione AL DECRETO INGIUNTIVO N. 000000004/2015

COMUNE DI CATENANUOVA
(Prov. di ENNA)

DEL 15/01/15 EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI CENTURIPPE

03 GIU 2016

e per i seguenti motivi:

Prot. n.

6198

L'IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO RELATIVA AL DECRETO INGIUNTIVO N.21/2014,
REPERTORIO N.4/2015 DEL GIUDICE DI PACE DI CENTURIPPE PROMOSSA DA COMUNE DI
CATENANUOVA C/ EDIEMME SRL CON SEDE IN MISTERBIANCO,,
E' STATA LIQUIDATA AI SENSI DELL'ART.8 LETTERA B) TARIFFA PARTE I ALLEGATA
AL D.P.R. N.131/1986 CHE PREVEDE L'APPLICAZIONE DELL'ALiquOTA DEL 3% SULLA
BASE IMPONIBILE.

LA TASSAZIONE E' STATA COSI' EFFETTUATA:

CONDANNATORIO € 4.457,88 X3% = € 133,74 COL MINIMO DI E. 200,00.

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora sono stati liquidati
come segue:

REGISTRO: ALTRE VDCI - PROP.	109T	200,00
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE	806T	8,75
TOTALE DOVUTO		208,75 EURO

DATA

02/05/2016

IL DIRETTORE PROVINCIALE

BONINA ANTONIO

Direttore Provinciale

Funziario responsabile del procedimento: RENDA VINCENZO C/O PAF NICOSIA**TERMINE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Entro 60 giorni dalla notifica di questo atto, Lei deve pagare presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F23 che trova in allegato.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento.

MANCATO O TARDIVO PAGAMENTO

Se Lei non paga entro il termine sopra indicato, procederemo all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

RIESAME IN AUTOTUTELA

Se Lei ritiene che questo avviso di liquidazione non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa. La domanda, in carta semplice, con allegata la documentazione con i motivi della richiesta di annullamento d'ufficio, deve essere presentata alla

DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA - UFFICIO TERRITORIALE DI ENNA

anche per posta o via fax (tel.: _____; fax: _____). Tenga presente che l'istanza di autotutela non sospende alcun termine. Quindi, continuerà a decorrere il conteggio dei giorni per presentare domanda di reclamo-mediazione, se prevista nel Suo caso, o ricorso.

PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO

QUANDO E COME PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE (art. 17-bis del Digs n. 546/1992, inserito dal D.l. n. 98/2011)

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, Lei deve presentare istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate altrimenti non potrà procedere con l'eventuale ricorso alla Commissione tributaria. Infatti, al fine di prevenire le "liti minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il D.l. n. 98/2011 ha introdotto l'istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al Contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40%. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di improcedibilità del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione previsto per il ricorso. In ogni caso, la domanda deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il Contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione, che vale come ricorso. Alla richiesta deve essere allegata copia dei documenti che il Contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio in Commissione tributaria provinciale.

La presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità del reclamo-mediazione.

QUANDO E COME PRESENTARE IL RICORSO - Se Lei sceglie di impugnare questo avviso di liquidazione, ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

A CHI PRESENTARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE O IL RICORSO - L'istanza di reclamo-mediazione deve essere intestata e notificata all'Agenzia delle Entrate - DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA. Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di ENNA e notificato all'Agenzia delle Entrate -

DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA

CONTRADA FERRANTE - PALAZZO DELLE ARCADE - 94100, ENNA (EN)

COME NOTIFICARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE O IL RICORSO - La notifica può avvenire tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile)
- consegna diretta all'Agenzia delle Entrate DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE O NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta l'istanza di reclamo-mediazione o il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del D.l. n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso e, nel caso in cui nell'istanza di reclamo-mediazione venga presentata anche una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la determinazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, cioè la richiesta oggetto dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso, e la dichiarazione della quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta istanza di reclamo-mediazione o ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore a 2.582,28 euro), in base all'art. 12 del Digs n. 546/1992, Lei deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie indicate nel comma 2 dello stesso articolo (ad esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nei relativi albi).

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, Lei deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, deve cioè depositare il Suo fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del ricorso (e dell'eventuale istanza di reclamo-mediazione), se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia conforme all'originale se il ricorso è stato consegnato o spedito per posta
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata
- la documentazione relativa al contributo unificato
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione, completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo, con l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notifica del ricorso.

Se Lei ha presentato istanza di reclamo-mediazione, il termine di 30 giorni per costituirsi in giudizio decorre dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio Lei deve pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Digs n. 546/1992) deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del reclamo-mediazione o del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se Lei decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, Lei deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, deve cioè depositare il Suo fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del ricorso (e dell'eventuale istanza di reclamo-mediazione), se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia conforme all'originale se il ricorso è stato consegnato o spedito per posta
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata
- la documentazione relativa al contributo unificato
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione, completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo, con l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notifica del ricorso.

Se Lei ha presentato istanza di reclamo-mediazione, il termine di 30 giorni per costituirsi in giudizio decorre dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio Lei deve pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Digs n. 546/1992) deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del reclamo-mediazione o del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se Lei decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.



**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

T 2 0 2 0 1 6 7 4 0 0 0 2 6 8 4 7

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. COMUNE CATENANUOVA

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno

mezzo

anno

8 0 0 0 1 3 8 0 8 6 6

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5.

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno

mezzo

anno

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T X I Q

R G

Anno Numero
2 0 1 5 0 1 1 D I 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

1 0 9 T
8 0 6 T

REGISTRO: ALTRE VOCI PROP
ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE

200,00
8,75
208,75

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

DUECENTOOTTO / 75

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mezzo	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

n. /

cod. ABI

CAS

firma

FIRMA